

Biagio Terrano

CN = Biagio  
Terrano  
C = IT



Protocollo F.I.C.  
Organi di Giustizia

17 DIC 2024

n°

66

**FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO**

**-TRIBUNALE FEDERALE-**

**DECISIONE N. 7 / 2024**

**NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 7/2024**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Canottaggio (FIC), così composto:

- Avv. Simone Colla: Presidente
- Avv. Barbara Icardi: Componente -Relatore
- Avv. Biagio Terrano: Componente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/12/2024, in ordine al deferimento del Sig.ra COLELLA Anna (Tessera FIC n.                      Collaboratore Arbitrale Regionale)

**PREMESSO CHE:**

- Con atto di deferimento trasmesso in data 07/11/2024, la Procura Federale FIC deferiva innanzi a questo Tribunale la signora Anna Colella per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:

- a) Artt. 1.2, 3.1 lettera a) e 3.2 lettera b) del Regolamento di Giustizia Federale (in prosieguo RGF);
- b) Artt.1 e 2 Codice Comportamento Sportivo Coni;
- c) Artt. 6 e 8 Codice Etico FIC;
- d) Art. 26 del Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri.

- All'udienza 05/12/2024, svoltasi con la modalità "da remoto", erano presenti la Deferita personalmente, senza l'assistenza di un difensore e per la Procura Federale il Procuratore, Avv. Salvatore Vivis.

- L'Avv. Vivis per la Procura Federale preliminarmente dava atto che, con atto pervenuto in data 02/12/2024, a seguito del deferimento, l'incolpata aveva avanzato richiesta di

17.12.2024  
Poe Pubblicazione

applicazione consensuale di sanzioni ai sensi dell'art. 43 RGF, proponendo l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, ma che in pari data la Procura aveva rifiutato la proposta, poiché ritenuta non congrua. Chiedeva nei confronti della deferita l'applicazione della sospensione a svolgere le funzioni riconosciute dall'ordinamento federale per mesi sei, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. d) RGF.

- La deferita, sentita personalmente, ribadiva che il suo commento era riferito al post in generale e non alle persone raffigurate nel post, ed intendeva riferirsi alle modalità con cui si erano svolte le votazioni; in merito alle scuse dichiarava di non aver compreso di potersi scusare già nelle memorie a lei consentite in fase di indagine. In ogni caso si scusava per la violazione dell'art. 26 RGF e verso i diretti interessati, dichiarando che non era sua intenzione ledere la loro figura.

- Il Collegio, preso atto di quanto sopra, si riservava.

\*\*\*

Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 dicembre 2024, osserva:

Il presente procedimento sorge dalla segnalazione inviata alla Procura Federale in data 17/10/2024 dai signori Avv. \_\_\_\_\_ (Giudice Arbitro effettivo e C.R.A. di Puglia e Basilicata), \_\_\_\_\_ (Presidente Comitato regionale FIC Puglia e Basilicata) e \_\_\_\_\_ (consigliere e segretario Comitato regionale FIC Puglia e Basilicata) che denunciavano la condotta tenuta dalla signora Anna Colella (tessera FIC C.A.R. n. \_\_\_\_\_) la quale, dal proprio profilo Instagram \_\_\_\_\_, aveva commentato il *post* pubblicato sulla pagina Instagram del Comitato Puglia e Basilicata denominata "ficpuglia" (in cui il Comitato, riportando il risultato elettorale relativo all'elezione dei delegati atleti e del delegato tecnico all'Assemblea Nazionale, pubblicava la foto dei predetti quali scrutatori e del Presidente del Comitato), scrivendo la frase "*Vi dovrete solo vergognare*".

A corredo della denuncia gli esponenti allegavano documentazione fotografica raffigurante il suddetto *post* con la loro immagine, in calce alla quale compariva il succitato commento da parte della tesserata Colella.

Il fatto si inserisce nel contesto delle elezioni dei delegati atleti e del delegato tecnico all'Assemblea Nazionale elettiva della FIC da parte del Comitato Regionale Puglia e Basilicata tenutesi nei giorni 11 e 12 ottobre 2024, in cui i denunciati avevano svolto la funzione di membri della Commissione elettorale.

I predetti riferivano che, durante lo scrutinio, vi erano state delle contestazioni relative alla regolarità delle operazioni di voto e di una delega e che gli stessi avevano invitato i dissidenti a presentare le loro eventuali osservazioni nelle sedi competenti; riferivano inoltre che il giorno successivo alle elezioni era stato pubblicato sulla pagina Instagram del Comitato Puglia e Basilicata il *post* in cui si riassumevano le operazioni elettorali e si riportava il risultato, con l'immagine dei due scrutatori e del Presidente di seggio, e che il *post* veniva commentato dalla signora Colella con la succitata frase.

Ritenendo tale condotta lesiva della loro onorabilità, i deducenti presentavano pertanto denuncia alla Procura federale, che esperite le indagini, comunicava l'intenzione di procedere al deferimento della signora Anna Colella (tessera FIC C.A.R. n. ) per violazione degli art. 3.1 lettera a) e 3.2 lettera b) R.G.F.; art.1 e 2 Codice Comportamento Sportivo Coni; art. 6 e 8 Codice Etico; art. 26 Regolamento Giudici Arbitri.

Con atto pervenuto in data 2/12/2024, a seguito del deferimento, l'incolpata presentava richiesta di applicazione consensuale di sanzioni ai sensi dell'art. 43 RGF, proponendo l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, ma la Procura Federale rifiutava la proposta, non ritenendola congrua.

A seguito della disamina della documentazione prodotta e dell'audizione dell'incolpata, questa Corte ritiene provato il fatto, ovvero la riconducibilità del commento alla signora Colella e la sua valenza offensiva e lesiva dell'immagine e dell'onorabilità delle persone raffigurate nella foto.

La prospettazione dell'incolpata, ovvero che ella non intendesse riferirsi alle persone presenti nella foto ma in generale alle modalità di svolgimento delle elezioni, non merita accoglimento in quanto la frase "*Vi dovrete solo vergognare*" ha indubbiamente come destinatari delle persone, e specificamente i tre membri della Commissione elettorale raffigurati nell'immagine.

Se il nostro ordinamento riconosce il diritto di critica, esso, come noto, incontra i limiti della pertinenza, verità e continenza delle espressioni utilizzate; nel caso di specie, si deve ritenere che il limite della continenza, sotto il profilo disciplinare che qui rileva, sia stato superato dall'affermazione dell'incolpata, che pare alludere ad una condotta disdicevole posta in essere dagli interessati nello svolgimento dell'attività di scrutinio delle elezioni, senza peraltro fornire spiegazioni in merito alla motivazione per cui essi avrebbero dovuto vergognarsi.



Sotto il profilo della verità del fatto si osserva che nessuna formale contestazione circa la regolarità dello svolgimento delle elezioni è pervenuta agli organi competenti e che pertanto l'accusa di comportamenti non conformi da parte del Comitato non risulta aver trovato riscontro nei fatti.

Pertanto, ad avviso di questo Tribunale la reazione dell'Incolpata non è stata immediata ma appare ponderata, tant'è che il commento al *post* ficpuglia è del giorno successivo alle operazioni di voto, ed altresì il messaggio denigratorio, associato alle immagini dei due scrutatori e del Presidente del seggio, non è stato determinato da fatto ingiusto altrui, posto che il risultato elettorale non venne impugnato nelle sedi competenti.

Questo Collegio ritiene che il mezzo utilizzato (pubblicazione *online* sulla piattaforma "Instagram") renda pacifica la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.9 lett. f) RGF (ossia "*aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato*") contestata dalla Procura Federale in sede di udienza, anche se non oggetto di specifica contestazione nell'atto di deferimento.

Non si reputa invece sussistente l'aggravante di cui all'art 9 lett. a) RGF, consistente nell'aver "*commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole*" (contestata dalla Procura solo in sede di udienza ma in ogni caso valutabile d'ufficio dal Tribunale), in quanto, se è vero che l'Incolpata è Arbitro, ed in quanto tale è sottoposta anche al Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri FIC, il commento non appare reso nell'esercizio della sua funzione di Arbitro, bensì come privata cittadina/tesserata ed utente del *social* in questione.

Parimenti non pare ravvisarsi la violazione dell'art. 26 del Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri (il quale prescrive agli arbitri "*nel contesto degli incarichi loro assegnati*" la "*più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza riguardanti gli incarichi e le convocazioni ricevute*" ed il divieto di "*trattare nei social network*" e di "*rilasciare a nessun titolo commenti o scritti relativi al proprio operato e a quello dei colleghi*") in quanto appare evidente che l'affermazione non sia stata resa dalla Colella nello svolgimento di un incarico assegnatole in quanto Arbitro, ma a mero titolo personale.

Dall'altra parte si rileva che la Deferita, sentita all'udienza del 5/12/2024, ha riferito a questo Collegio che non era sua intenzione offendere i Signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; di aver agito in un momento d'impulso e, in ogni caso, ha manifestato la volontà di scusarsi con gli interessati.

Tale condotta è sicuramente meritevole di essere considerata a suo favore come attenuante, unitamente alla circostanza di non aver alcun precedente disciplinare a suo carico.

Si richiama pertanto il secondo comma dell'art. 11 RGF che, disciplinando le circostanze attenuanti, prevede che *“Il giudice, indipendentemente dalle circostanze su indicate, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena”*.

Il Tribunale ritiene infine inconferente la contestata violazione dell'art. 8 del Codice Etico della FIC.

#### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenuta sussistente la violazioni degli artt. 1.2, 3.1 lettera a) e 3.2 lettera b) RGF; art.1 e 2 Codice Comportamento Sportivo Coni; art. 6 del Codice Etico, ritenute le circostanze attenuanti (assenza di precedenti e scuse verso gli interessati) prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 9 lett. f) RGF e

#### **APPLICA**

nei confronti della Signora Anna Colella (tessera FIC C.A.R. n. ) la sanzione *ex art. 5 comma 1 lett. d) RGF* della sospensione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale per attività nazionale e/o internazionale per la durata di mesi uno e giorni quindici (sanzione base mesi 6, ridotta *ex art. 12 comma 1 RGF*, per la sussistenza di più circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante) con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.

#### **MANDA**

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia, di comunicare la presente Decisione:

- Alla signora Anna Colella;
- Alla Procura Federale FIC al suo indirizzo p.e.c.

#### **DISPONE**

che, sempre a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia, la presente decisione venga pubblicata nell'apposita sezione del sito internet federale.

Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi tramite collegamento telematico da remoto il 13 dicembre 2024.

Avv. Simone Colla - Presidente

Firmato digitalmente da:

Simone Colla

Data: 16/12/2024 15:19:01



Avv. Barbara Icardi – Componente-Relatore



ICARDI BARBARA  
Avvocato  
16.12.2024 16:25:47  
GMT+02:00

Avv. Biagio Terrano – Componente

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.